

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 giugno 2008
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-462/05) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Ricevibilità — Cosa giudicata — Sesta direttiva IVA — Artt. 4, n. 5, primo comma, 12, n. 3, lett. a), e 28, n. 2, lett. e)

(2008/C 209/03)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, Â. Seiça Neves e R. Laires, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12 e 28 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Mantenimento in vigore di un'aliquota ridotta del 5 % per i pedaggi relativi all'attraversamento stradale del Tago a Lisbona

Dispositivo

- 1) *Mantenendo in vigore un'aliquota ridotta del 5 % dell'imposta sul valore aggiunto applicabile ai pedaggi relativi all'attraversamento stradale del Tago a Lisbona, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 12 e 28 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE.*
- 2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 60 dell'11.3.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 giugno 2008
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-39/06) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Sovvenzioni agli investimenti e all'occupazione — Obbligo di recupero — Mancata esecuzione — Principio di tutela del legittimo affidamento)

(2008/C 209/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e T. Scharf, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 249 CE e degli artt. 1, 2, e 3 della decisione della Commissione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della Kahla Porzellan GmbH e della Kahla/Thüringen Porzellan GmbH [notificata con il numero C(2003) 1520; aiuto n. C-62/00, ex NN 142/99] (GU L 227, pag. 12) — Mancata adozione nel termine previsto delle misure necessarie per recuperare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune

Dispositivo

- 1) *Non avendo adottato tutte le misure necessarie per recuperare alcuni aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dall'art. 1, n. 2, lett. d) e g), della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, come figura nella decisione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della Kahla Porzellan GmbH e della Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, la Repubblica federale di Germania, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti ai sensi degli artt. 1-3 di tale decisione.*
- 2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 60 dell'11.3.2006.